



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2009

Disposizioni in materia di somministrazione di ossigeno
a scopo terapeutico

ONOREVOLI SENATORI. - La scienza medica e i suoi numerosi studi hanno rilevato l'oggettiva efficacia scientifica dell'applicazione dell'ossigeno nelle sue molteplici e diverse forme molecolari, variamente mescolato nella prospettiva delle altre terapie ossidative già contemplate nella pratica medica ufficiale (*laser*, RX terapia, ossigeno iperbarico).

A ciò si aggiunge l'oggettiva constatazione del proliferare di studi medici che, utilizzando apparecchiature che trasformano l'ossigeno medicale - O₂ - nelle varie forme molecolari, hanno portato ai noti, evidenti successi e a notevoli risultati nelle più disparate patologie.

Alla luce di questa breve premessa è evidente che manca una normativa che disciplini la materia, fissando da parte di chi e in che limiti sia lecito applicare queste terapie *in corpore vili*, impedendo gli abusi.

Pertanto, il presente disegno di legge, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce adeguate norme per la somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico.

Obiettivo del disegno di legge, altresì, è quello di impedire episodi di mala pratica dovuti proprio all'assenza di una chiara e completa disciplina in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.

2. L'ossigeno, nelle sue forme molecolari, può essere somministrato in forma:

- a) topica, per esposizione o contatto in elementi, supporti e soluzioni;
- b) per punture intra-pareiali, venose, intramuscolari e cavitali e forme assimilate;
- c) invasiva.

Art. 2.

*(Ambienti per l'applicazione
e la somministrazione di ossigeno)*

1. L'applicazione e la somministrazione di ossigeno nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), devono essere effettuate presso uno studio medico, a esclusione dell'acqua ozonizzata per abluzioni e per balneoterapia. La somministrazione nella forma di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 deve essere effettuata presso idonei ambulatori di strutture pubbliche o private aventi i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie ai sensi degli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Soggetti abilitati)

1. L'applicazione di ossigeno nelle forme molecolari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), deve essere effettuata dal medico, che può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza, di infermieri diplomati o laureati. La somministrazione nelle forme di cui al medesimo comma 2, lettere *b*) e *c*), può essere effettuata unicamente da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati a seguito della frequenza dei corsi previsti dall'articolo 4.

Art. 4.

(Abilitazione per l'applicazione e la somministrazione di ossigeno)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizza i corsi per l'abilitazione dei laureati in medicina e chirurgia all'applicazione e alla somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari. I corsi possono essere svolti anche presso enti appositamente autorizzati dalla commissione di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Corsi di abilitazione)

1. I corsi di abilitazione di cui all'articolo 4 hanno durata di almeno ottanta ore e frequenza obbligatoria; sono tenuti da medici chirurghi già abilitati alla somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari e devono prevedere una parte teorica ed esercitazioni pratiche.

2. Ad ogni corso possono partecipare non più di quindici laureati in medicina e chirurgia, scelti previa valutazione di titoli e collo-

quo personale da parte del collegio docente o di suoi delegati.

3. La frequenza ai corsi è gratuita; i partecipanti sono tenuti al rimborso delle spese e delle diarie determinate dal collegio docente.

4. Al termine del corso, previo superamento di esami per l'accertamento della raggiunta capacità, il collegio docente, nella persona del decano, rilascia il relativo attestato che abilita all'esercizio dell'applicazione e della somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.

5. Gli ambulatori e le strutture ospedaliere che effettuano o intendono effettuare l'applicazione e la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari sono tenuti a ospitare i corsi di cui al presente articolo e a fornire i mezzi e i materiali necessari alla loro attuazione.

Art. 6.

(Commissione per l'attuazione e la sorveglianza)

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la commissione per l'attuazione e la sorveglianza dell'applicazione e della somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari, di seguito denominata «commissione», composta da cinque membri, anche non laureati in medicina e chirurgia, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e gli altri nominati uno da ciascuna delle associazioni, federazioni e società specializzate di cui all'articolo 9, comma 2.

2. In caso di riconoscimento di nuove associazioni ai sensi del comma 4, si procede alla nomina di ulteriori componenti della commissione.

3. La commissione svolge, in particolare, funzioni di controllo dei corsi previsti dall'articolo 5. A essa sono altresì affidate le

funzioni di arbitro nelle controversie sull'applicazione della presente legge. Nei rapporti con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le associazioni, federazioni e società di cui all'articolo 9, comma 2, e le eventuali associazioni riconosciute ai sensi del comma 4 del presente articolo, sono rappresentate dal rispettivo presidente o da un suo delegato.

4. Nel caso in cui siano costituite nuove associazioni, esse conseguono il diritto a nominare un componente della commissione dopo avere ottenuto il riconoscimento da parte della commissione stessa.

Art. 7.

(Norme di adeguamento)

1. La commissione, sentito il parere del collegio docente dei corsi di cui all'articolo 5, può proporre al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le modificazioni legislative e regolamentari che ritiene necessarie ai fini dell'adeguamento delle disposizioni della presente legge ai progressi della scienza medica nel settore dell'ossigenoterapia.

Art. 8.

(Oneri della commissione)

1. Gli oneri da corrispondere per la partecipazione e per lo svolgimento dell'attività di ogni membro della commissione sono posti a carico dell'associazione, federazione o società che lo ha nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2. I medesimi oneri relativi al presidente della commissione sono posti a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, i corsi di cui agli articoli 4 e 5 sono tenuti da medici chirurghi già abilitati alla somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari a seguito di frequenza di specifici corsi in materia, o che abbiano esercitato almeno per un quinquennio l'attività di applicazione e di somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.

2. Le associazioni, le federazioni e le società scientifiche autorizzate alla prima nomina dei componenti della commissione sono: l'Associazione italiana di neuroradiologia, la Federazione italiana di ossigeno-ozonoterapia, la Società scientifica Eumedita ossigeno-ozono e la Società scientifica italiana di ossigeno-ozonoterapia.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I componenti della commissione sono nominati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici giorni la commissione stessa approva lo statuto recante le regole per il suo funzionamento.

